

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Luca Manes \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

\_\_\_\_\_ ReCommon APS

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

\_\_\_\_\_ Centrale di Fiume Santo: installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone \_\_\_\_\_

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE \_\_\_\_\_

*Il sottoscritto formula le seguenti osservazioni nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto ambientale relativamente al progetto in oggetto relativi Centrale di Fiume Santo: installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone.*

*Tuttavia si ritiene opportuna la trasmissione delle medesime osservazioni anche nell'ambito della procedura di VIA sui progetti di: Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro e Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Sud a fronte della stessa connessione tra i progetti in esame. Si provvederà a mandare le medesime osservazioni anche rispetto al progetto Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Nord una volta quando sarà aperta una consultazione pubblica al riguardo.*

## **OSSERVAZIONI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A GAS A CICLO COMBINATO IN SOSTITUZIONE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA A CARBONE NELLA CENTRALE DI FIUME SANTO, SARDEGNA**

25 Febbraio 2025

### **1. Premessa: lo scenario ecologico ed economico.**

I procedimenti autorizzativi alle emissioni dei grandi impianti di produzione energetica devono osservare puntualmente la normativa vigente di riferimento, ispirata a contenere ed evitare ogni immissione di sostanze potenzialmente pericolosa per l'ambiente e la salute.

Ma non basta. La crisi climatica in atto, descritta dagli organismi internazionali (IPCC, 2018), recepita dai governi nazionali e locali, richiede la diminuzione delle emissioni di sostanze dannose per il clima e per la salute: queste sono generate significativamente dalla produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di combustibili fossili (carbone, olio, gas naturale). La strada universalmente riconosciuta è la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.

La generazione elettrica attraverso gli impianti a ciclo combinato (turbogas) ha rappresentato nel recente passato una possibilità di sostituzione di impianti senz'altro più impattanti alimentati a olio combustibile (ormai scomparsi in Italia) e a carbone (destinati a scomparire in pochi anni). Questa funzione si va esaurendo.

La crescita della frazione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili e il rapporto benefici/costi, economici e ambientali, delle centrali termoelettriche (CTE) a ciclo combinato mettono in discussione la necessità stessa di tali centrali. A questo destino non sembra sfuggire la centrale qui in oggetto.

Lo scenario ottimale (soprattutto per il raggiungimento e il mantenimento della massima efficienza energetica di uso del combustibile e le minime emissioni di inquinanti) previsto per le CTE a ciclo combinato, capaci di fornire energia elettrica in modo costante nel tempo, è tramontato, sostituito da un profilo di funzionamento incostante e intermittente, causa di numerosi spegnimenti e accensioni, che alterano il profilo emissivo e minano il senso dell'impianto. In particolare, l'utilizzo discontinuo degli impianti provoca due effetti contrastanti: da un lato, la diminuzione delle ore di carico in un anno comporta una minore

emissione massica annua; dall'altro, l'aumento delle variazioni di carico (transitori) comporta una pressione maggiore delle emissioni specifiche temporanee.

Il futuro prossimo va delineato con l'allargamento dell'uso di fonti rinnovabili, lavorando su *smart grids* capaci di ovviare alla intermittenza delle fonti solare e eolica attraverso accumuli chimici (batterie, biogas da residui), fisici (geopotenziali come i bacini idrici) e termici. Gli impianti a gas naturale fossile devono giocare un ruolo progressivamente marginale, destinato a estinguersi, e con tecnologie mirate a rendere minimo l'impatto rispetto al risultato atteso. È quanto delineato anche nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC, 2019), ove il ruolo positivo dello sviluppo degli impianti a ciclo combinato è confinato nella crescita di efficienza elettrica avvenuta oramai nel passato, mentre per gli scenari futuri si delinea (Fig.67, fonte RSE) al 2030 un decremento produttivo da fonte fossile di 50 TWh/anno più che compensati dall'aumento di generazione da fonti rinnovabili, e un decremento degli investimenti (tab.75, fonte ENEA) nel settore della produzione termoelettrica a fonte fossile. E si consideri che tali scenari risulterebbero comunque insufficienti rispetto agli obiettivi di abbattimento delle emissioni posti dalla Conferenza Quadro sui Cambiamenti Climatici convenuti a Parigi nel 2015 (FCCC, 2015) a salvaguardia della mitigazione del riscaldamento globale, come puntualizzato ad esempio dal gruppo di scienziati coordinati da Vincenzo Balzani (Energia per l'Italia, 2019), e dunque richiedono una trasformazione verso le rinnovabili ancora più rapida e incisiva.

## **2. Mancanza di una valutazione degli impatti cumulativi di tutti i progetti a gas associati alla Centrale di Fiumesanto nello Studio di Impatto Ambientale - rif. doc. #040FO00080**

A pagina 9 del SIA il proponente del progetto scrive:

“Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo gasdotto denominato “Allacciamento EP Porto Torres”, DN 400 (16”) DP 75 bar, di lunghezza circa 2,8 km che interesserà i territori comunali di Porto Torres e Sassari, in provincia di Sassari. Il nuovo gasdotto si svilupperà a partire dall'area trappola (stazione di lancio e ricevimento plg) da realizzare in Comune di Porto Torres da parte di SNAM e non oggetto del presente progetto per arrivare al Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.), limitrofo al confine della CTE di Fiume Santo che rappresenta il punto di consegna del gas e costituisce parte integrante del presente progetto. Per ulteriori dettagli si veda progetto SNAM allegato. Lo Studio di Impatto Ambientale relativo al gasdotto è l'elaborato NQ-E19001-L41-REL-SIA-E-00061\_r0, redatto da SNAM, comprensivo dei relativi annessi e allegati, ai quali si rimanda integralmente. I riferimenti al gasdotto in questo documento sono riportati solo a titolo di completezza e devono essere intesi come puramente indicativi.”

A questo riguardo si rileva che l'intervento relativo all'installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone nella Centrale di Fiume Santo fa parte di un più ampio intervento di “metanizzazione dell'area” che consta non solo del gasdotto che collega il PIDA limitrofo alla Centrale con la cosiddetta “area trappola”, ma anche di questa stazione di lancio e ricevimento di PIG ed ulteriori opere onshore e offshore per la realizzazione della cosiddetta *virtual pipeline* del gas. Di questa, ad oggi non è stata aperta una procedura di valutazione di impatto ambientale.

A nostro avviso si tratta del frazionamento di un intervento unitario, che avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di Impatto ambientale nella sua integrità, considerando gli impatti complessivi dell'intervento sull'intero territorio di Porto Torres, sull'ambiente marino

circostante e sul più ampio ecosistema del mare Mediterraneo in cui questo si inserisce.

Inoltre in riferimento al Decreto legge 77/2021 il progetto in esame in cui è stato frazionato l'intervento unitario di cui sopra, vede drasticamente ridotti i termini per la valutazione di impatto ambientale a discapito sia del processo di consultazione di tutti i soggetti interessati e in particolare dei soggetti della società civile e degli enti interessati dalla tutela ambientale in senso ampio. Aspetti questi che sono tanto più rilevanti nel caso di grandi opere di valenza strategica, come quella in esame.

Segnaliamo quindi che in presenza di frazionamento di un intervento unitario come descritto, il vostro Ministero e la Commissione competente stanno procedendo in modo illegittimo nella valutazione degli impatti ambientali legati all'installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone nella Centrale di Fiume Santo, come anche nella valutazione degli impatti ambientali per la realizzazione della stazione di lancio e ricevimento di PIG.

AmMESSO che possiate procedere con la valutazione di interventi autonomi, segnaliamo che gli impatti cumulativi dei singoli interventi debbano essere considerati in modo adeguato. Secondo la normativa la valutazione deve comprendere *“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro “al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto” e “all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico”<sup>1</sup>.*

A questo proposito si segnala che nessuno dei documenti presentati dal proponente, inclusi lo “Studio di impatto ambientale” fa riferimento agli impatti cumulativi del progetto, né in relazione l'installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone nella Centrale di Fiume Santo né alla realizzazione della stazione di lancio e ricevimento di PIG e di altre opere onshore and offshore per la metanizzazione. La matrice delle interazioni fra le azioni di progetto e gli effetti potenziali sulle componenti e le matrici di valutazione degli impatti dello “Studio di impatto ambientale” risultano in questo senso inadeguate.

Si aggiunga che, anche per questo motivo, la valutazione degli impatti del progetto in esame non considera l'annosa questione delle emissioni fuggitive di metano dagli impianti di trasporto e utilizzo del gas. Tali emissioni sono fortemente climalteranti e studi internazionali dimostrano come hanno un potenziale 25 volte maggiore della CO<sub>2</sub> su un periodo di 100 anni, e ben 86 volte maggiore della CO<sub>2</sub> su un periodo di 20 anni<sup>2</sup>.

Inoltre per l'intera filiera del metano le emissioni sarebbero il 70% più alte delle cifre ufficiali<sup>3</sup>: “Le nostre stime delle emissioni, che si basano sugli ultimi studi scientifici e campagne di misurazione disponibili, sono significativamente più alte del quadro fornito dai dati ufficiali. Man mano che

<sup>1</sup> [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=2&art.codiceRedazionale=006G0171&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.idGruppo=54&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=2&art.codiceRedazionale=006G0171&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.idGruppo=54&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1)

<sup>2</sup> [https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_en)

<sup>3</sup> <https://www.iea.org/news/methane-emissions-from-the-energy-sector-are-70-higher-than-official-figures>

diventano disponibili più dati misurati, diventa sempre più chiaro che quasi tutti gli inventari nazionali hanno sottovalutato le emissioni. Le emissioni dichiarate per i singoli bacini di produzione, campi e impianti sono anche tipicamente più basse di quelle osservate una volta che vengono messi in atto sistemi di monitoraggio e misurazione sistematici.

A livello globale, la nostra analisi trova che le emissioni di metano del settore energetico sono circa il 70% più grandi della somma delle stime presentate dai governi nazionali. Molto di più deve essere fatto per permettere una migliore comprensione delle fonti di emissione e per consentire una gestione completa del metano”.

### 3. Analisi della Valutazione di Impatto Sanitario (con il contributo del Dott. Marco Cervino, (fisico, ricercatore presso il CNR, Istituto di Scienze dell’atmosfera e del Clima) - **rif. doc. #040FO00084**

Nell’ottica di riesaminare le condizioni di esercizio dei grandi impianti di produzione energetica, è opportuno prevenire e ridurre per quanto possibile i processi che portano ad inquinamento.<sup>4</sup> Va rilevato che nella definizione di inquinamento vanno inclusi i processi di cui sia possibile stimare in modo tecnicamente e scientificamente robusto un nocimento potenziale, non necessitando quindi prove empiriche registrate a danno necessariamente già compiuto.

Prima di entrare nel merito di singole criticità relative alle emissioni in atmosfera delle centrali termoelettriche (CTE) alimentate a gas naturale, criticità che comportano un attento esame di ogni singola proposta di nuovo impianto, introduciamo il problema con la visione generale che ci forniscono MacKinnon e colleghi in una pubblicazione scientifica del 2018.

*“Una serie di fattori influiscono sulle emissioni dirette della generazione elettrica da gas naturale, tra cui tecnologia di conversione selezionata, dimensioni, età, carico operativo e dinamica, presenza o assenza di controlli degli inquinanti, composizione del gas e altri. (p.65)*

Le CTE a ciclo combinato comportano emissioni primarie: ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti organici volatili (COV), biossido di zolfo e particolato<sup>5</sup>,

Da Tabella 1, MacKinnon et al. (2018). *Emissioni in aria (g/kWh) per una CTE a ciclo combinato (555MW).*

	<b>g/kWh</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	0.0305

<sup>4</sup> «inquinamento»: *l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; DIRETTIVA 2008/1/CE (IPPC), art.2.*

<sup>5</sup> *Direct pollutant emissions from natural gas plants include NO<sub>x</sub>, CO, VOC, PM, SO<sub>2</sub> and potentially [hazardous air pollutants](#) (HAP) including [formaldehyde](#). Generally, emissions of SO<sub>2</sub> and PM are low, while emissions of NO<sub>x</sub> and CO require emissions control including combustion design and SCR.*

	<b>g/kWh</b>
<b>SO<sub>2</sub></b>	0.0012
<b>CO</b>	0.0031
<b>COV</b>	3.72E-05
<b>PM</b>	0.0004

e formazione di inquinanti secondari:

Da Tabella 7, MacKinnon et al. (2018). *Emissioni e problemi associati di qualità dell'aria (AQ) dalla generazione di energia da gas naturale. [HAPs hazardous air pollutants]* . Gli impatti che destano maggiore preoccupazione sono in grassetto

<b>Emissioni di inquinanti</b>	<b>Problemi potenziali per la AQ</b>
<b>NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, PM, HAPs</b>	<b>Ozono e PM</b>

In merito alla formazione di inquinanti secondari, va rilevato che l'importanza relativa va stimata in relazione ad accurate analisi che dipendono fortemente da fattori locali difficilmente generalizzabili a qualsiasi sito. Purtroppo di ciò difficilmente si tiene in considerazione nelle valutazioni di impatto.

Infine, va sottolineato che *“Le emissioni riportate rappresentano generalmente i dati raccolti durante il funzionamento alle condizioni di progetto (ad esempio, superiori all'80% della capacità nominale). Tuttavia, questo potrebbe non essere del tutto rappresentativo del funzionamento del mondo reale che è spesso di natura dinamica. I tassi di emissione delle turbine con carichi ridotti o durante la regolazione rapida del carico sono generalmente più elevati a causa di efficienze inferiori, combustione meno completa e funzionamento fuori progetto delle apparecchiature di controllo dell'inquinamento atmosferico. (...). Infine, l'avvio e l'arresto delle centrali elettriche comportano solitamente anche periodi di emissioni relativamente elevate (sia di GHG che di inquinanti) per unità di potenza generata”* (p.65).

Dunque il verificarsi di accensioni, spegnimenti e transitori di potenza sono anch'essi rilevanti per l'impianto in esame.

### Emissioni in atmosfera che necessitano attenzione

Di seguito, ordinati per criticità (sostanze inquinanti), elenchiamo i processi emissivi che, necessitando attenzione, dovrebbero generare motivi ostativi o prescrizioni al termine della fase istruttoria.

- 2.1 Particolato primario.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Materiale particolato solido o condensabile presente nei fumi all'interno dei camini di emissione, e dunque prelevabile da sonde poste all'interno dei camini.

La normativa vigente non richiede di porre attenzione sulle emissioni di polveri primarie nella produzione elettrica ove il combustibile sia gassoso. Questo perché si ritiene che l'emissione dell'insieme di particelle di diametro aerodinamico equivalente inferiore a 10 micrometri (PM10), intesa sia come flusso di massa nei fumi sia come quantità integrata nel tempo, non comporti un pericolo per il degrado della qualità dell'aria.

Le conoscenze scientifiche sulla combustione del gas naturale indicano infatti che il particolato primario prodotto in questo modo risulta di dimensioni ultrafini o nanometriche (5-100 nm); a parità di densità numerica (numero di particelle per unità di volume di fumo o di aria), la concentrazione di massa (quantità regolata) risulta molto inferiore.

Le conoscenze scientifiche sugli impatti potenziali sulla salute del particolato nanometrico non sono ancora state recepite in una normativa ad esso relativo, anche per la difficoltà di stimare senza grandi incertezze il fato in atmosfera di particelle nanometriche.

Raccomandazione: in fase istruttoria si dovrebbe discutere dell'impatto potenziale del particolato primario a valle di uno studio di dispersione e di misura della esposizione della popolazione.

- 2.2 Particolato secondario.<sup>7</sup>

Le CTE a ciclo combinato a gas naturale producono una importante quantità di precursori del particolato secondario, in particolare ossidi di azoto. È uso considerare l'adozione di aeroturbine a buona efficienza di combustione (cosiddette *dry low nox*) per assicurare un contenimento delle emissioni di ossidi di azoto, attorno a 20-30 mg/Nm<sup>3</sup> in concentrazione nei fumi. In realtà, una CTE a ciclo combinato potrebbe diminuire il proprio contributo di ossidi di azoto in ambiente di un fattore 5-10 (giù fino a 2-5 mg/Nm<sup>3</sup>) adottando un sistema di filtrazione catalitica. In questo modo sarebbe comprensibilmente ridotto il potenziale di formazione di particolato secondario (principalmente nitrati) e il carico sulla qualità dell'aria.

La corretta conduzione della produzione elettrica in presenza di una filtrazione catalitica richiederebbe, diversamente dall'oggi, un regime di produzione costante: la potenza termica e di conseguenza elettrica di esercizio dovrebbe essere tenuta costante senza modulazioni e tantomeno spegnimenti e riaccensioni: durante queste fasi "transitorie", invece così frequenti, diventa difficile avere un funzionamento costante e corretto del processo di filtrazione catalitica.

Raccomandazione: in fase istruttoria si dovrebbe discutere dell'impatto potenziale del particolato secondario a valle di uno studio di dispersione e di misura della esposizione della popolazione. Si dovrebbe considerare come scenario alternativo l'installazione di un filtro catalitico, con la previsione della diminuzione delle emissioni in funzione dei vari regimi di funzionamento diversi dalla massima capacità produttiva, e si come questo vada a modificare l'esposizione della popolazione alla formazione di particolato secondario.

---

<sup>7</sup> Materiale particolato solido non presente nei fumi all'interno dei camini di emissione, ma che si forma a seguito di reazioni chimiche eterogenee fra sostanze gassose emesse dai camini (ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca) e sostanze presenti nell'atmosfera ambiente (ammoniaca, ozono, radicali dell'ossigeno, vapor d'acqua), sostanze dette "precursori". Non sono misurabili in modo diretto, ma la loro evoluzione in concentrazione al suolo può essere stimata da calcoli modellistici integrati da misure in ambiente, con precisione crescente con la qualità dei metodi di calcolo e delle misure.




- 2.3 Emissioni durante i transitori

Da uno studio condotto a Brindisi (Mangia et al., 2013) si osserva, in corrispondenza di eventi “transitori” di spegnimento/accensione degli impianti, un incremento in atmosfera di sostanze traccianti di inquinamento industriali (in figura 1). In particolare, si osserva un incremento in atmosfera di biossido di zolfo, tracciante delle emissioni in atmosfera della CTE, in corrispondenza di eventi “transitori” di spegnimento/accensione di una CTE a carbone. La centralina di misura sottovento presenta un incremento della concentrazione in aria ambiente nei giorni in cui avvengono transitori, di un fattore attorno o maggiore di 2 rispetto ai valori medi e di 90° percentile calcolati per l’insieme dei giorni di fermo oppure di funzionamento a regime della CTE, a conferma della rilevanza per la qualità dell’aria della frequenza e della variazione delle emissioni durante i transitori.

Elaborazione grafica di tab.4, Mangia et al. (2014). Concentrazioni di SO<sub>2</sub> in atmosfera (µg/m<sup>3</sup>) a Brindisi (stazione di misura “Mille”, valori medi in un anno -2006- barre in celeste, valore del 90° percentile in un anno barre in magenta) in corrispondenza di venti provenienti dall’area industriale, e secondo lo stato di funzionamento di una centrale termoelettrica a carbone;

**Off** = CTE SPENTA; **On** = CTE a regime **Start** = CTE in fase di accensione o spegnimento.



Raccomandazione: in fase istruttoria si dovrebbe discutere dell’impatto potenziale delle emissioni massiche a valle di uno studio di dispersione e di misura della esposizione della popolazione. Si dovrebbe considerare come prescrivibile un numero massimo di transitori ammesso, in funzione anche della problematica del particolato secondario.

In conclusione nello scenario delle pressioni ambientali e della crisi climatica, l’esercizio di una CTE a ciclo combinato non può essere considerata la miglior tecnologia per assicurare la generazione elettrica necessaria in un territorio attento alla salute e alla prosperità, anche economica. Non può esserlo senza una approfondita disamina dell’inquinamento che produce, differente anche in diversi regimi di funzionamento, che non possono essere lasciati alla semplice opportunità di mercato.

Nel caso in esame, lo scarso utilizzo di oggi, con improbabili opportunità per il futuro, dovrebbero orientare le scelte verso il superamento dell’utilizzo della fonte fossile, attraverso

una analisi di sistema che ne subordini la produzione (potenza, ore di funzionamento, emissioni) alla minimizzazione degli impatti formulata a valle di studi adeguati.

Per completezza e con riferimento agli impatti sanitari è possibile consultare in nota un recente studio della International Society of Doctors for the the Environment (ISDE) sulla mortalità in Sardegna nel periodo 2012-2017.<sup>8</sup>

## Riferimenti

Energia per l'Italia, 2019. Commenti alla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima. <http://www.energiaperlitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/Commenti-al-Piano-Energia-e-Clima-del-Governo-.pdf>

FCCC, 2015. Conference of the Parties COP21 ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>

IPCC, 2018. Special Report, Global Warming of 1.5 °C. <https://www.ipcc.ch/sr15/>

Cristina Mangia, Marco Cervino, Emilio Gianicolo. Secondary Particulate Matter Originating from an Industrial Source and Its Impact on Population Health. Int J Environ Res Public Health. 2015 Jul 8;12(7):7667-81. doi: 10.3390/ijerph120707667.

Cristina Mangia, Marco Cervino, Emilio Gianicolo. An Integrated Approach Between Dispersion Models and Air Quality. PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION WITHIN ATMOSPHERIC DISPERSION MODELLING FOR REGULATORY PURPOSES HARMO 15.

PNIEC, 2019. Piano nazionale integrato per l'energia e il clima - dicembre 2019.

Antonello Russo, Cristina Mangia, Maurizio Portaluri, Domenico Scanu, Claudia Zuncheddu, Emilio A.L. Gianicolo. La mortalità in Sardegna nel periodo 2012-2017. disponibile sul sito: <https://www.isde.it/wp-content/uploads/2022/02/2021-02-14-La-mortalit%C3%A0-in-Sardegna-nel-periodo-2012-2017.pdf.pdf>

Roma, 25 febbraio 2022

Contatti:

ReCommon  
via dei Sardi 28  
00185 Roma  
[www.recommon.org](http://www.recommon.org)  
[info@recommon.org](mailto:info@recommon.org)

---

<sup>8</sup> <https://www.isde.it/wp-content/uploads/2022/02/2021-02-14-La-mortalit%C3%A0-in-Sardegna-nel-periodo-2012-2017.pdf.pdf>

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione – Statuto in vigore di ReCommon APS

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di Luca Manes, Direttore Esecutivo, ReCommon APS

Luogo e data \_\_\_Roma, 25 febbraio 2022\_\_\_\_\_

*(inserire luogo e data)*

Il/La dichiarante



*(Firma)*

Luca Manes

Direttore Esecutivo

ReCommon

**ASSOCIAZIONE RE:COMMON APS****Codice fiscale 97686900586****Via dei Sardi 28 – 00185 ROMA (RM)****Verbale n. 2/2022****Assemblea straordinaria dell'Associazione Re:Common**

Addì 21.02.2022, presso la sede legale in VIA DEI SARDI 28 – 00185 ROMA (RM), alle ore 15:00 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "RE:COMMON APS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche allo Statuto e della denominazione in adeguamento del codice del terzo settore.**
- 2. Varie ed eventuali.**

A seguito dei provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, la partecipazione, l'intervento e l'espressione del voto nell'Assemblea sono espressamente previsti anche mediante mezzi di telecomunicazione audio e/o video.

Assume la Presidenza il socio Tancredi Tarantino che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea degli associati ai sensi del vigente statuto;
- la presenza di sé medesimo nell'anzidetta qualità, nonché dei signori associati Luca Manes;
- la presenza dei membri del consiglio direttivo nelle persone di Rebecca Rovoletto;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video - audio conferenza, dei membri del Consiglio direttivo nella persona di Fabio Neri, Desislava Stoyanova.
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video - audio conferenza, degli associati signori: Brunella Bartolini, Francesco Calabrò, Chiara Martinelli, Claudio Orrù, Renato Ricciardi Galeotti, Marco Santoro Verri.
- la presenza in delega degli associati signori Luca Bianchi, Francesco Calabrò, Luca Cardin Angela Maria Di Marzio, Marina Forti, Aldo Zanchetta;
- è inoltre presente in video conferenza la ragioniera commercialista e revisore contabile Luciana Marra in qualità di sindaco della associazione  
sono inoltre presenti i seguenti membri dello staff Carlo Dojmi, Daniela Finamore Marta Francescangeli, Elena Gerebizza, Simone Ogno, Laura Sena, Alessandro Runci, Filippo Taglieri, Antonio Tricarico

I signori associati, previamente identificati dal Presidente dell'assemblea, il signor Tancredi Tarantino, dichiarano espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale ed in modo simultaneo alla trattazione de gli argomenti e di poter visionare la documentazione.

Vista la presenza di 17 associati su un totale di 25 associati, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica adunanza.

Invita il sig. Luca Manes, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa poi alla trattazione dell'ordine del giorno.

## 1. Modifiche allo statuto sociale e della denominazione

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle modifiche disposte dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Re:Common APS" a "ReCommon APS", si è infatti deciso di togliere i due punti dal nome per una migliore intelligibilità in termini di comunicazione.

Il Presidente procede poi alla lettura dei sedici articoli di cui si compone il nuovo Statuto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto (ALLEGATO A) e ne forma parte integrante. Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

L'assemblea dei soci dà il più ampio mandato al Procuratore Luca Manes per apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni e/o integrazioni che dovessero essere richiesti dai competenti Uffici in sede di registrazione.

## 2. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare rispetto all'ordine del giorno e avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 15:45.

Il presidente  
Tancredi Tarantino



Il segretario  
Luca Manes





## *i Associazione ReCommon APS*

### STATUTO

#### **Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata**

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ReCommon APS".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ReCommon APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'associazione è disciplinata ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), dalle norme del Codice Civile e dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha la propria sede operativa nel Comune di Roma in via dei Sardi, 28, ha inoltre una seconda sede operativa c/o l'associazione zer0971.org nel Comune di Potenza. Le eventuali modifiche delle suddette sedi operative comporteranno una modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può in ogni caso, all'occorrenza, procedere all'istituzione di ulteriori sedi secondarie in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art.2 – Finalità e attività**

L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale volte a stimolare lo sviluppo autonomo e sostenibile delle comunità locali e ad attivare la cittadinanza a denunciare abusi e ingiustizie, in particolare da parte di chi detiene maggiori responsabilità e potere, ad agire per la protezione dell'ambiente e del clima, a promuovere l'equità sociale nella transizione ecologica e a sostenere la lotta al malaffare, agli abusi di potere e alla corruzione nazionale e internazionale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguarda e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

- riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela di animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
  - Lett. u) beneficenza.

L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- a) Il raggiungimento di una società basata sull'equità e sulla giustizia economica, sociale, ambientale e climatica.
  - b) La promozione e la tutela dei beni comuni.
  - c) La protezione dell'ambiente e del clima, inclusa la promozione del superamento dell'economia dei combustibili fossili.
  - d) La restituzione alle comunità locali della sovranità sulla gestione delle risorse naturali.
  - e) Lo sviluppo della democrazia e della persona umana; la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà tra i popoli; la piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini.
  - f) La trasformazione in senso democratico delle istituzioni finanziarie internazionali e nazionali.
  - g) La costruzione di nuove istituzioni finanziarie pubbliche per la tutela e la gestione partecipata dei beni comuni.
  - h) La lotta alla corruzione ed ai reati economici e finanziari, anche al fine di una maggiore legalità e trasparenza della vita economica.
  - i) L'analisi e lo studio di sistemi economici e giuridici di natura sociale basati su maggiori livelli di partecipazione democratica.
  - j) La promozione di nuovi stili di vita sostenibili a livello ambientale e sociale.
- Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- k) Attività di ricerca, educazione, informazione e analisi politica.
  - l) Organizzazione e gestione di campagne di sensibilizzazione, pressione e advocacy.
  - m) Attività editoriale, di comunicazione sociale di sensibilizzazione tramite siti web, newsletter.
  - n) Organizzazione di eventi pubblici finalizzati alla diffusione dei temi associativi.
  - o) Produzione, pubblicazione, diffusione e presentazione di pubblicazioni, libri, filmati, video, cd e di opere registrate su supporti analogici o digitali.
  - p) Attività di educazione allo sviluppo.
  - q) Promozione dell'aggregazione giovanile.
  - r) Attività di formazione: incontri nazionali e internazionali, dibattiti, convegni, laboratori, corsi, seminari e workshop.
  - s) Promozione di attività di volontariato e di incontro tra cittadini e tra realtà associative a livello territoriale.
  - t) Interventi in sede giudiziaria in linea con le finalità statutarie nei confronti di governi o attori privati.

*Attività di beneficenza in quanto a favore di chi non ha...*



- v) Costituzione e partecipazione a qualsiasi associazione, istituzione o fondazione o comunque ente non profit, anche estero, con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello dell'Associazione

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **Art.3 – Criteri ammissione associati**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri, qualunque sia il loro ruolo, e il loro numero è illimitato. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

#### **Art.4 – Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.5 – Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- e) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- f) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- e) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art.6 – Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art.7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione legale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

passivo e vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Salvo l'organo di controllo, le cariche sono gratuite. È ammesso solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



#### **Art.8 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per associato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art.9 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Nell'elettività del consiglio direttivo deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### **Art.10 – Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, la presidenza verrà assunta dal consigliere più anziano.

#### **Art.11 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo, se collegiale, qualora nominato, è formato da tre componenti e nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;



*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.12 – Organo di revisione legale**

L'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art.13 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art.14 – Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art.15 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'approvazione



*[Handwritten signature and scribbles on the right margin]*

dell'Assemblea su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. La deliberazione è approvata, in prima convocazione, dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è approvata dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo compirà tutti gli atti necessari per la destinazione del saldo patrimoniale eventualmente residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 D.Lgs. 117/2017, ad altri Enti di terzo Settore con fini analoghi che siano individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, a Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa, neppure in maniera indiretta.

#### **Art.16 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

